



Treviso, 8 agosto 2016

**OGGETTO: Autenticazione sottoscrizioni candidature e liste**

L'autenticazione delle sottoscrizioni consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive e (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Nell'attestazione devono essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento, la data e il luogo dell'autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica. In ultimo va quindi apposta la firma del pubblico ufficiale per esteso ed il timbro dell'ufficio.

**La Legge 21 marzo 1990 n. 53 all'articolo 14 comma 1 recita:**

*“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai [...] i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.*

Si precisa che:

- Gli amministratori comunali nonché i funzionari incaricati dal sindaco possono autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità);
- I soggetti autorizzati ad autenticare NON possono autenticare le proprie sottoscrizioni.
- I consiglieri comunali (che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco) possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni;
- I consiglieri provinciali uscenti, identificati ai sensi dell'art.1, comma 79 e 80, L.56/2014, non possono essere sottoscrittori di lista, né procedere alle autenticazioni di firma;
- Il Presidente della Provincia e gli assessori provinciali in proroga possono autenticare le firme. Essi infatti restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del Presidente della Provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78 (Legge 56, art. 1, comma 82).
- L'autenticazione consiste nell'attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore, quindi è necessario che la firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale che ne esegue l'autenticazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Responsabile dell'Ufficio Elettorale  
avv. Carlo Rapicavoli